

proposta di legge n. 171

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 17 gennaio 2012

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI:

12 OTTOBRE 2009, N. 24

“DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”,

25 OTTOBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E

MODIFICHE ALLA L.R. 24/2009,

15 NOVEMBRE 2010, N. 16

“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2010”

Signori Consiglieri,

con la proposta di legge in argomento si apportano alcune modifiche alle leggi regionali n. 24/2009 e n. 18/2011 con riferimento alle disposizioni relative all'Assemblea territoriale d'ambito alla quale sono state attribuite le funzioni attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, già esercitate dalle Autorità d'ambito soppresse dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2010, e alla legge regionale n. 16/2010, art. 33, comma 3, concernente la gestione della discarica sita nel territorio del Comune di Barchi.

La modifica delle prime due leggi menzionate si rende necessaria per garantire coerenza e uniformità alle discipline normative concernenti i soggetti giuridici titolari delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

In particolare l'art. 5, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato) attribuisce lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, previste dall'art. 148 del d. lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale n. 18/1998 (Disciplina delle risorse idriche), all'Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO), costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'Assemblea di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio (art. 5, comma 3, l.r. 30/2011).

Al contrario, la legge regionale 24/2009, (Disciplina in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), come modificata dalla l.r. n. 18/2011, stabilisce che le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 152/2006, sono svolte dai Comuni e dalla Provincia, ricadenti in ciascun ATO, mediante convenzione obbligatoria e prevede la costituzione dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), ma non attribuisce a tale organo - costituito dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell'ATO - la personalità giuridica di diritto pubblico, bensì, più semplicemente, l'autonomia gestionale e di bilancio (art. 7, comma 2, lett. a).

Tale situazione di diritto può rendere complicata la gestione dei rapporti giuridici nell'ambito delle funzioni esercitate dall'ATA.

Pertanto alla opportunità di rendere coerenti le due fonti legislative regionali, si affianca la necessità di semplificare lo svolgimento da parte dell'ATA delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, per cui con la proposta in esame viene attribuita all'ATA la personalità giuridica di diritto pubblico, oltre all'autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio, modificando l'articolo 7, comma 2, lettera a) della l.r. 24/2009.

In secondo luogo, al fine di evitare dubbi interpretativi, la proposta di legge in modo esplicito stabilisce che l'ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999 nei limiti delle funzioni ad essa attribuite. Viene pertanto integrato il comma 4 dell'art. 6 della l.r. 18/2011, che prevede che dalla data della stipula della convenzione decorre l'attribuzione all'ATA delle funzioni di cui all'art. 7, comma 4, della l.r. 24/2009, stabilendo che per l'esercizio delle medesime funzioni l'ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999.

La modifica del comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 è necessaria al fine di superare le attuali difficoltà di gestione della discarica di Barchi e di evitare il rischio della sua chiusura, con conseguente aggravio dei costi per i Comuni conferenti e perdita di volumetrie di smaltimento dei rifiuti urbani nella provincia di Pesaro e Urbino.

Il comma 3 dell'art. 33 della citata legge regionale è stato modificato dal comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 20/2010. Il testo previgente del comma in argomento era il seguente: "La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi."

Il testo vigente è il seguente: "La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata congiuntamente ai comuni di Barchi e Mondavio, che subentrano in tutti i rapporti connessi, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento."

La previsione della gestione congiunta della discarica da parte dei Comuni di Barchi e di Mondavio ha incontrato difficoltà di ordine attuativo. Infatti i due Comuni non hanno ancora raggiunto un'intesa per la "cogestione" della discarica, nonostante i buoni uffici della Provincia.

Pertanto, il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di evitare la chiusura della discarica, ha provveduto sino ad ora alla gestione della discarica mediante l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti. Tali provvedimenti possono essere prorogati solo per altri dodici mesi.

In questo stato di incertezza il Comune di Barchi non assume impegni per i necessari e possibili ampliamenti; il presente intervento normativo è volto pertanto a scongiurare la chiusura della discarica in questione e i conseguenti danni per le comunità locali che dovrebbero sostenere spese più elevate per conferire i rifiuti presso impianti più lontani.

Ciò premesso, viene modificato il comma 3 dell'art. 33 della l.r. 16/2010 ristabilendo il testo originario che era stato condiviso da tutti i Comuni della soppressa Comunità Montana (Mondavio escluso).

Art. 1

(Modifica dell'articolo 7 della l.r. 24/2009)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente:

“a) la costituzione dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), quale organo comune dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio;”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 della l.r. 18/2011)

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per l'esercizio delle medesime funzioni l'ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 16/2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dal seguente:

“3. La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi.”.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.